PROVINCIA DI CHIETI

SETTORE 7

Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente e delle Acque, Tutela della Fauna

Piazza Monsignor Venturi, 4 - CHIETI - C.F. 80000130692 - P. IVA 00312650690

NUMERO REGISTRO CH\2013\025 **Chieti, lì 26/09/2013**

- *Dirigente: Ing. Giancarlo MOCA*
- *Servizio: Ambiente*
- *Responsabile del Servizio: Ing. Pasquale De Fabritiis*
- *Istruttore pratica: Ing. Pasquale De Fabritiis*
- *Sigla compilatore: pdf*
- *Tel.: 0871 4084207 – 4084215; Fax: 0871-4084307*
  PEC: ambiente@pec.provincia.chieti.it
  E- mail: sviluppo.ambientale@provincia.chieti.it
  Sito Internet: www.provincia.chieti.it

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

la Ditta ***COMES.IT SRL (divisione metallo)***, con sede legale a **VASTO (Ch)**, Via Osca snc C.F. e P. IVA 02029120694 – iscritta alla Camera di Commercio n. REA CH -146679, con istanza[1] a firma del gestore pro tempore, Sig. Remo Salvatorelli, ha richiesto, per lo **stabilimento sito in VASTO, Via Osca snc** *(DIVISIONE METALLO)*, l'autorizzazione[2] alle emissioni in atmosfera per "*rinnovo dell'autorizzazione dello stabilimento (DIVISIONE METALLO)*", derivanti dall'attività di ***produzione di elementi metallici per particolari di arredo***, per i seguenti punti:

E4 vasca sgrassaggio entrata
E5 vasca sgrassaggio uscita
E4/E5 vasca sgrassaggio
E6 – E7 cabina di verniciatura a polvere
E8 Robot n.1
E10 Robot n.2
E11 cabina di verniciatura a polvere
E12 pezzi in entrata al forno di cottura
E13 pezzi in uscita al forno di cottura

non sottoposti ad autorizzazione (ai sensi dell'art.272 comma 1 della parte V, All. IV Parte I lettera dd)):

E1 – E2 – E3 centrali termiche

VISTI:

la Parte Quinta, Titolo I del vigente decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera) e relativi allegati, di seguito indicato Decreto;

la L.R. n. 72/1998 art.33 che attribuisce alle Province, le funzioni amministrative di gestione inerenti il rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di nuovi impianti, nonché per l'adeguamento, le

TECNICO-AMBIENTE

[redacted]

[1] acquisita dalla Provincia di Chieti, Settore 7 - Servizio Tecnico Ambiente - con Prot. n. 66519 del 02/12/2011, successivamente integrata con note acquisiste al ns. prot. n.69918 del 27.12.2011, n.45988 del 19/09/2012 e prot. n.9503 del 07.03.2013;

[2] ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i..

modifiche ed i trasferimenti di quelli esistenti, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie;

PRESO ATTO:

della Deliberazione di Giunta Regionale del 26/04/2006, n. 436 (B.U.R.A. n. 31 del 24/05/2006), con la quale sono state definite le *modalità e criteri per l'attribuzione alla Province delle funzioni amministrative relative al rilascio dell'autorizzazione di cui al DPR 203/88 e alle altre attività connesse in materia di inquinamento atmosferico e approvazione del tariffario per la determinazione degli oneri a carico di richiedenti,* a far data dal 25/05/2006;

della Deliberazione di Giunta Regionale 9 Agosto 2006, n. 910 (*Recepimento modulistica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di cui alle delibere di Giunta Regionale n. 2185 del 12.8.1998 – D.C.R. 28/5 del 6.2.2001 – D.G.R. n. 172 del 21.2.2005*);

della Deliberazione di Giunta Provinciale 23 agosto 2006, n. 353, con la quale:

- *sono stati assunti provvedimenti in ordine alla funzione trasferita dalla Regione Abruzzo per il rilascio dell'autorizzazione ex DPR 203/88 ed ex D.M. 44/04 e per le attività connesse relativamente agli impianti esercenti*
- *è stato istituito un apposito Ufficio all'interno dalla Macrostruttura F – Ambiente, Energia, Caccia e Pesca, Politiche Comunitarie - Servizio Tecnico Ambiente - per l'espletamento delle funzioni tecnico-amministrative attinenti alla funzione trasferita dalla Regione Abruzzo relativa al rilascio delle autorizzazioni di cui al DPR 203/88 (ora D.Lgs. 152/06 –Parte Quinta) e altre attività connesse in materia di inquinamento atmosferico;*
- *è stato stabilito che l'Ufficio così istituito si avvalga delle strutture dell'ARTA per l'istruttoria tecnica;*

della Deliberazione di Giunta Regionale 25 maggio 2007, n. 517, (BURA – speciale - n. 55 del 27/06/07) con oggetto: "*Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/006 – Parte V. Riordino e riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e criteri per l'adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 comma 2*";

VISTO il Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria (BURA speciale Ambiente n. 98 del 05/12/07) approvato con delibera del Consiglio Regionale n.79/4 del 25/09/2007;

RICHIAMATO l'art.269 comma 1 del d. lgs. n.152/2006 come modificato dal d.lgs. n.128/2010 secondo cui l'autorizzazione deve essere rilasciata con riferimento allo stabilimento con la conseguenza che i singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non possono essere oggetto di distinte autorizzazioni;

RILEVATO che in base al dettato normativo come sopra richiamato, l'autorizzazione di cui all'art.269 c.1 del d. lgs. n.152/2006 e s.m.i. deve riferirsi a tutti gli impianti o le singole attività presenti nello stabilimento comprese quelli assoggettati alla procedura di adesione all'autorizzazione generale di cui all'art. 272 c.2 dello stesso decreto;

CONSIDERATO

che in forza alle funzioni delegate dalla Regione in materia di emissione in atmosfera, la Provincia è l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione di specie ai sensi dell'art. 268 comma 1 lett. o) del Decreto;

che l'istanza inoltrata dalla Ditta richiamata in oggetto, assoggettata a procedimento istruttorio, è riconducibile alle disposizioni di cui all'art.269 del citato decreto;

VISTO il regolamento provinciale per la disciplina delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per nuovi impianti, modifiche sostanziali o trasferimenti di impianti esistenti o rinnovi, di cui agli articoli 269, 275 e 281 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive integrazioni e modifiche, approvato con delibera di GP n. 209 del 22/05/2008;

DATO ATTO

che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'attività in parola, in ossequio all'Art. 269 Comma 3 del Decreto, con atto Prot. n.235/int. del 17.01.2012 è stata indetta la conferenza di servizi di cui agli

artt.14 e seguenti della legge n.241/1990 (l'indizione è stata pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente, con comunicazione anche sul sito internet www.provincia.chieti.it);
che il responsabile del procedimento, Ing. Pasquale De Fabritiis, con nota Prot. n.7689 del 15.02.2012, ha convocato la prima riunione della conferenza dei servizi per il giorno 04.04.2012 successivamente rinviata al 16.04.2012, alla quale sono stati invitati a partecipare i componenti obbligatori, ai sensi del regolamento provinciale:

- Comune di VASTO (CH);
- ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI (Dipartimento di Prevenzione - Servizio di Igiene e Sanità Pubblica) di VASTO;
- ARTA (Distretto Sub-Provinciale di Vasto-San Salvo);

per procedere, in via istruttoria, ad un esame contestuale degli interessi coinvolti nel procedimento amministrativo ed in altri eventuali procedimenti connessi, al fine dell'acquisizione dei pareri, assensi e nulla-osta di rispettiva competenza, come da relativi verbali agli atti;

PRESO ATTO che:

1. nel corso della prima riunione della Conferenza di Servizi del 16.04.2012, come da verbale agli atti, sono state richieste alla Ditta integrazioni documentali e chiarimenti da parte dell'ARTA e della ASL 02;
2. con nota prot.30462 del 14.06.2012 il Responsabile del procedimento ha sospeso il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera alla Ditta Comes.it in quanto, sulla base del nota prot. n.4483 del 01/06/2012 della Direzione Affari della Presidenza della Regione Abruzzo, per gli interventi ubicati in aree anche confinanti con siti di interesse comunitario (SIC) si rendeva necessaria la valutazione di incidenza;
3. la sospensione del procedimento di autorizzazione disposta per le medesime ragioni nei confronti di altra ditta operante nello stesso comune, è stata oggetto di impugnativa davanti al Tar Abruzzo Sez. di Pescara che, nell'accogliere il ricorso, ha disposto che ***la Provincia adottasse l'atto finale decisorio;***

CONSIDERATO che si è ritenuto opportuno riavviare il procedimento autorizzatorio in oggetto in quanto le motivazioni della sospensione erano analoghe a quelle del caso suddetto per il quale il TAR si è pronunciato negativamente accogliendo le censure del ricorrente;

PRESO ATTO che:

- il Responsabile del Procedimento con nota prot.82 del 02.01.2013 ha convocato la seconda riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 06.02.2013 a seguito anche delle integrazioni documentali prodotte dalla Ditta Comes.it con nota acquisita al ns. prot. n.45988 del 19.09.2012 corredata di relativa documentazione tecnica;
- nel corso della suddetta seconda riunione della Conferenza di servizi, il Responsabile del procedimento come da verbale agli atti, acquisiti il **parere favorevole con prescrizioni espresso dall'ARTA** con nota prot. n.175 del 05.02.2013 (ALLEGATO 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), la nota prot. n.84/Amb del 23.01.2013 con cui **la ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti, Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica di Vasto** evidenziava di non poter esprimere il proprio parere di merito in quanto persistevano dubbi e perplessità su alcuni aspetti nella stessa nota evidenziati e preso atto della decisione del rappresentante del Comune di Vasto di esprimersi dopo la formulazione da parte della Ditta dei chiarimenti e della integrazioni richieste dalla ASL, ha stabilito che la Ditta fornisse tutte le delucidazioni ed i chiarimenti nel termine di 30 giorni;
- con nota acquisita al ns. prot. n. 9503 del 07.03.2013 la Ditta Comes.it Srl ha fornito chiarimenti in ordine alle problematiche emerse;

RILEVATO che:

- nel corso della terza riunione della Conferenza di servizi del 05.04.2013 (ALLEGATO 2 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) convocata a seguito della nota di chiarimenti trasmessa dalla Ditta, sono stati acquisiti i seguenti pareri:
  1. nota prot. 529 del 04.04.2013 con cui l'ARTA Distretto Sub-Provinicale di San Salvo-Vasto ha confermato il proprio **parere favorevole con prescrizioni** espresso con nota prot. n.175 del 05/02/2013;
  2. nota prot. n.28/2013/AMB del 23.03.2013 del Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica di Vasto - Dipartimento di prevenzione dell'A.S.L. 02 LANCIANO - VASTO – CHIETI con cui si **esprime parere favorevole con prescrizioni e condizioni;**

3. nota prot. n.13287 del 03.04.2013 del Dirigente del Settore V Urbanistica e Pianificazione del Territorio del Comune di Vasto nella quale, dopo una ricostruzione dei procedimenti relativi alla pratiche edilizie, si evidenzia che ***per quanto attiene l'aspetto urbanistico lo stabilimento ricade in zona industriale e non ha subito trasformazioni rispetto a quello autorizzato, mentre il parere sul rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, potrà essere espresso favorevolmente solo a condizione che venga esclusa la possibilità che l'incremento delle emissioni non impatti sull'habitat del vicino sito SIC Punta Aderci, rendendosi quindi necessario, per la verifica di tale condizione, lo studio di incidenza ambientale di cui al DPR n.357/1997 e s.m.i.;***

- il Presidente della Conferenza, tenuto conto delle posizioni prevalenti favorevoli espresse dai componenti della Conferenza e delle controdeduzioni formulate dalla Ditta e dal Consulente in ordine alle presunte variazioni dello scenario emissivo evidenziato dal Comune, per le motivazioni riportate nel verbale della suddetta Conferenza (Allegato 2 parte integrante e sostanziale), ha adottato la **determinazione conclusiva favorevole**;
- il verbale della suddetta Conferenza di servizi e determinazione conclusiva favorevole del 05.04.2013 è stato trasmesso, con nota del Responsabile del Procedimento prot. n.14528 del 12.04.2013, tra gli altri, al Comune di Vasto, risultato assente all'ultima Conferenza, con invito ad esprimersi per tutti gli aspetti di rispettiva competenza nel termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa e l'avvertenza che, la mancata espressione di un eventuale dissenso nel temine assegnato, avrebbe comportato la formazione di silenzio-assenso;

CONSIDERATO che:

- la richiesta di integrazioni istruttorie formulata dal Comune appare intempestiva posto che nelle precedenti riunioni della conferenza il Comune dapprima è risultato assente e, successivamente, non ha sollevato alcuna eccezione in merito alla necessità dello studio di incidenza, limitandosi a rinviare l'espressione del proprio parere a seguito della trasmissione da parte della Ditta degli atti integrativi richiesti, in tale sede, dal rappresentante della ASL, che non riguardavano questioni attinenti alle problematiche di valutazione di incidenza;
- il Comune, dopo aver mantenuto un comportamento inerte, a distanza di un anno dall'acquisizione dell'istanza ha effettuato l'istruttoria della pratica ed ha deciso di richiedere lo studio di incidenza nel corso della terza Conferenza di servizi, che dovrebbe assumere carattere decisorio, senza tener conto dei termini massimi di durata dei lavori della Conferenza di servizi prescritti dalla legge n.241/1990, dell'obbligo di richiedere le integrazioni in un'unica soluzione e dei tempi di durata del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni previsti dall'art.269 del D. lgs. n.152/2006.
- ai sensi del combinato disposto dell'art.46-bis comma 2 della L.R. n.11/1999 e s.m.i. e dell'art.1 c.1 lett. b) della L.R. n.2/2003 come modificata dalla L.R. n.46/2012, la competenza in merito alla valutazione di incidenza di cui all'art.5 del DPR n.357/1997 e s.m.i. spetta in modo pieno ed esclusivo ai Comuni, per cui il Comune di Vasto ben avrebbe potuto richiedere direttamente alla Ditta lo studio di incidenza, nella fase istruttoria della pratica da attivarsi immediatamente al momento della presentazione della stessa (2011) o nel corso delle prime conferenze di servizi e non nella fase conclusiva e decisoria della conferenza;
- la ditta ha fornito, nel corso della Conferenza di servizi del 05/04/2013 le proprie controdeduzioni al Comune in ordine alle presunte variazioni dello scenario emissivo;
- in un caso analogo di autorizzazione alle emissioni in favore di una Ditta ubicata nella stessa zona industriale, si è aperto un contenzioso proprio in relazione alla valutazione di incidenza, all'esito provvisorio del quale il giudice amministrativo ha imposto alla Provincia di concludere i lavori della Conferenza di servizi con l'assunzione della determinazione finale decisoria;
- l'art. 14-ter comma 6-bis della legge n.241/1990 e s.m.i stabilisce che l'amministrazione procedente, all'esito dei lavori della Conferenza, valutate le specifiche risultanze della stessa e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse in detta sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alla predetta Conferenza;
- sono stati espressi dai componenti obbligatori della Conferenza, ciascuno per le rispettive competenze, i pareri come di seguito riportati:
  - nota prot. n.529 del 04/04/2013 dell'ARTA Distretto sub-provinciale di Vasto-San Salvo con cui viene riconfermato il precedente parere favorevole con prescrizioni espresso con la nota prot.175 del 05/02/2013;

TECNICO-AMBIENTE

- nota prot. n.26/2013/AMB del 23.03.2013 del Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione della ASL 02 contenente parere favorevole con prescrizioni;
- nota prot. n.13287 del 03.04.2013 a firma del Dirigente del Settore 5° del Comune di Vasto;

CONSTATATO che, all'esito dei lavori della Conferenza, le posizioni assunte dai componenti obbligatori della stessa, ciascuno in relazione alle proprie specifiche competenze, sono **in prevalenza favorevoli** al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera alla Ditta Comes.it Srl - Divisione metallo;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.14-ter c.7 della legge n.241/1990 **può considerarsi acquisito l'assenso** del Comune di Vasto in quanto il proprio rappresentante nel corso dei lavori della conferenza, non si è espresso in modo definitivo ed, a seguito della trasmissione della determinazione conclusiva favorevole della Conferenza di servizi, non ha manifestato un motivato dissenso;

PRESO ATTO che:

- la Ditta in parola, conformemente alla DGR 517/07, ha assolto i relativi oneri di cui al tariffario per le "*spese istruttorie amministrative*";
- è stata acquisita la comunicazione antimafia della Prefettura di Chieti prot.n.10176/2013/9B.1.PS/Area I del 03/04/2013 da cui risulta l'insussistenza delle cause di decadenza, sospensione o di divieto di cui all'art.67 del d. lgs. n.159/2011 e s.m.i. nei confronti della Soc. Comes.it Srl e delle persone che ne curano l'amministrazione, l'indirizzo ed il controllo;

DATO ATTO che l'avviso di conclusione della Conferenza dei Servizi è stato trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente in data 11.06.2013 Prot. n.2130/int. e sul sito internet istituzionale;

RITENUTO che, a seguito di istruttoria conclusa da parte del Responsabile del Procedimento e sulla base di tutta la documentazione in atti, si possa procedere all'adozione dell'atto autorizzatorio specifico in merito;

VISTO l'art. 107, Comma 3, lettera f) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);

AUTORIZZA

Art. 1

la Ditta ***COMES.IT SRL (divisione metallo)***[3], con sede legale a **VASTO (Ch)**, Via Osca snc C.F. e P. IVA 02029120694 – iscritta alla Camera di Commercio n. REA CH 146679, nella persona del gestore pro tempore Sig. *Remo Salvatorelli*, alle emissioni in atmosfera con riferimento allo **stabilimento sito in VASTO, Via Osca snc**, derivanti dall'attività **di produzione di elementi in legno per mobili,** per i punti di emissione di seguito specificati:

alle emissioni in atmosfera con riferimento allo stabilimento di VASTO, Via Osca snc e derivanti dagli impianti di seguito specificati:

1.1. punti di emissione autorizzati ai sensi dell'art. 269 parte V del d. lgs. n.152/2006 e s.m.i.::

1.1.1. ***E4 vasca sgrassaggio entrata***

3

⇨ **sulla base** dell'istanza acquisita al ns. prot. n. 66519 del 02/12/2011, successivamente integrata con note acquisiste al ns. prot. n.69918 del 27.12.2011, n.45988 del 19/09/2012 e prot. n.9503 del 07.03.2013 corredate di relativa documentazione tecnica agli atti;

⇨ **sulla base** della determinazione conclusiva favorevole della Conferenza del 05.04.2013 (ALLEGATO 2 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) adottata dal Responsabile del procedimento, tenuto conto del parere favorevole con prescrizioni espresso dall'ARTA con nota prot. n.175 del 05/02/2013 come confermato con successiva con nota prot. n.529 del 04.04.2013, del parere favorevole con prescrizioni espresso dalla ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti, Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica di Vasto con nota prot.n.26/2013/AMB del 23.03.2013;

TECNICO-AMBIENTE

1.1.2. *E5 vasca sgrassaggio uscita*
1.1.3. *E4/E5 vasca sgrassaggio (da realizzare)*
1.1.4. *E6 – E7 cabina di verniciatura a polvere*
1.1.5. *E8 Robot n.1*
1.1.6. *E10 Robot n.2*
1.1.7. *E11 cabina di verniciatura a polvere*
1.1.8. *E12 pezzi in entrata al forno di cottura*
1.1.9. *E13 pezzi in uscita al forno di cottura*

secondo le indicazioni di cui ai punti di emissione, parametri e relativi limiti emissivi ed eventuali sistemi di abbattimento, riportati nel Quadro Riassuntivo delle Emissioni (Q.R.E.) datato 07.09.2012 (ALLEGATO 3 pagg. 2/2), sottoscritto dal gestore ed avallato dall'ARTA, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

2.1. Ai sensi della normativa vigente, le emissioni di cui al precedente Art.1, ***per una durata di 15 (quindici) anni,*** dalla data del rilascio del presente atto, fatto salvo diversa disposizione di legge di successiva emanazione cui la Ditta si rende comunque obbligata.
La domanda di rinnovo deve essere presentata un anno prima della scadenza. Nelle more di adozione dell'atto di rinnovo, ai sensi dell'art.269 c.7 del Decreto, continuano ad applicarsi le condizioni previste nel presente provvedimento.

2.2. la ditta, qualora ricorrano le condizioni, si rende obbligata a:

2.2.1. richiedere la variazione di ragione sociale/titolarità dell'autorizzazione;

2.2.2. comunicare la variazione del gestore (come definito dall'art. 268 c.1 lettera "n" del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.);

2.3. Restano inoltre ferme le condizioni di cui all'art.269 comma 8 del Decreto circa un'eventuale modifica dello stabilimento.

Art. 3

I valori limite di emissione di cui al già citato ***Q.R.E.*** **(ALLEGATO 3)** ***del precedente Art. 1,*** ai periodi di normale funzionamento dell'impianto *con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto* e dei periodi in cui si verificano guasti da non permettere il rispetto degli stessi.
In tali casi deve essere effettuata, *entro le otto ore successive all'evento,* apposita informativa alla Provincia e per conoscenza all'ARTA, restando fermi, da parte dell'Autorità Competente (Provincia), eventuali disposizioni di riduzione, prescrizioni o cessazione dell'attività oggetto dell'autorizzazione e restando fermo altresì l'obbligo, da parte del Soggetto autorizzato, al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.

STABILISCE

Art. 4

di fare obbligo alla Ditta,

4.1. **di ottemperare** a tutte le prescrizioni indicate dagli Enti preposti come da **ALLEGATI 1, 2 e 3 parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;**

4.2. altresì, **di rispettare** le seguenti prescrizioni:

sulla base dell'Art. 269 - Comma 4 del citato Decreto:

4.2.1. **per tutti i punti di emissione** dalla data della messa in esercizio, che dovrà essere comunicata nei termini previsti (15 giorni), dovranno trascorrere non oltre 30 (trenta) giorni, al termine dei quali, nelle più gravose condizioni di esercizio, dovranno essere effettuati 2 (due) campionamenti alle emissioni in un arco temporale non inferiore a 10 (dieci) giorni; le risultanze analitiche dovranno essere trasmesse agli enti preposti entro i 15 (quindici) giorni successivi dalla conclusione del periodo di marcia controllata;

TECNICO-AMBIENTE

4.2.2. **realizzare** nel temine massimo di tre anni dal rilascio della presente autorizzazione, il convogliamento dei punti di emissioni **E4 ed E5** in **un unico punto sul quale dovrà essere effettuata** la relativa comunicazione di messa in esercizio e la marcia controllata nei modi e nei termini indicati nel precedente art.4.2.1;

4.2.3. **predisporre**, per i punti **E4, E5, E12 ed E13** a cura ed onere della Ditta autorizzata, un autocontrollo **annuale** di tutti i parametri indicati nel Q.R.E. secondo modalità di cui al successivo Art. 9, con trasmissione all'ARTA ed alla Provincia dei relativi rapporti di prova entro 15 (quindici) giorni dalla conclusione delle analisi;

4.2.4. **predisporre**, per i punti **E6, E7, E8, E10, E11 ed E4/E5 (da realizzare)** a cura ed onere della Ditta autorizzata, un autocontrollo **semestrale** di tutti i parametri indicati nel Q.R.E. secondo modalità di cui al successivo Art. 9, con trasmissione all'ARTA ed alla Provincia dei relativi rapporti di prova entro 15 (quindici) giorni dalla conclusione delle analisi;

4.2.5. **rendere sempre disponibile** in loco, entro 1 ora, la piattaforma mobile, per consentire, in sede di controllo, l'accesso e l'agibilità in sicurezza ai punti di prelievo **E4, E5, E6, E7, E8, E10, E12 ed E13;**

4.2.6. **verificare**, nell'ambito degli autocontrolli, per le sezioni di campionamento dei punti di emissione **E6, E7, E8, E10, E11, E12 ed E13**, il **grado di isocinetismo** , qualora non sia possibile adeguare le sezioni ai requisiti di cui alle norme UNI 10169:2001 e UNI EN 13284-1:2003;

4.2.7. nel caso in cui, durante le operazioni di campionamento, il grado di isocinetismo medio effettivo non rispetti quanto stabilito dalla norma 13284-1:2003, **applicare** quanto disposto dalla norma stessa, fornendo, nei rapporti di prova, tutte le informazioni ivi previste, compreso il grado di incertezza associato ad ogni singola misura;

4.2.8. **annotare** i referti analitici di tutti i parametri misurati di cui al Q.R.E., e le manutenzioni eseguite sugli eventuali sistemi di abbattimento, su appositi registri, con pagine numerate e regolarmente vidimati, secondo normativa vigente, messo a disposizione delle Autorità Competenti al Controllo;

4.2.9. **effettuare** i controlli di competenza sulla base dei metodi e dei monitoraggi previsti dalle pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali previgenti.

4.2.10. comunicare, alla Provincia e p.c. all'ARTA, la messa in esercizio degli impianti, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'evento;

4.2.11. **trasmettere** alla Provincia, all'ARTA, al Comune e alla ASL competenti per territorio, nei termini perentori di 15 (quindici) giorni, dalla fine del periodo della marcia controllata, i rapporti di prova relativi ai due campionamenti indicati dall'ARTA da effettuarsi durante un periodo continuativo di 10 (dieci) giorni decorrenti dalla messa a regime, nelle più gravose condizioni di esercizio;

Art. 5

che, ai sensi dell'Art. 271 - Comma 11 del Decreto (qualora ricorrenti per il caso di specie), i valori limite di emissione e il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento, derivante dal processo, si riferiscano al volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni normali, previa detrazione del tenore volumetrico del vapore acqueo, salvo quanto diversamente indicato nell'Allegato I alla Parte Quinta del Decreto.
Se nell'emissione il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello di riferimento, le concentrazioni misurate devono essere corrette secondo l'indicazione del relativo Comma 12 del citato Decreto.
I valori limite di emissione si riferiscono alla quantità di emissione diluita nella misura che risulta inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio.
In caso di ulteriore diluizione dell'emissione le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la indicazione riportata nell'Art. 271 - Comma 13 del Decreto;

Art. 6

che, la Ditta, ai sensi del D.Lgs. 81 del 09/04/2008, al fine di permettere i relativi controlli del caso da parte dell'Autorità Competente, è obbligata a rendere accessibili i punti di emissione in piena sicurezza

TECNICO-AMBIENTE

e ad adeguarli, nel rispetto delle norme UNI EN 13284-1:2003 e UNI 10169/2001, sia per quanto attiene il numero dei tronchetti che il loro posizionamento.
Altresì restano salvi specifici e motivate prescrizioni e/o provvedimenti restrittivi ed integrativi da parte della Autorità Sanitaria in ordine alla prevenzione di incidenti sui luoghi di lavoro;

Art. 7

che, *a norma dell'Art. 269 - Comma 6 del Decreto ultimo periodo,* l'Autorità Competente per il Controllo (ARTA) *effettui il primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione, entro 6 (sei) mesi dalla data di messa a regime di uno o più impianti o dall'avvio di una o più attività dello stabilimento.*
Restano ferme eventuali altre indicazioni che la Regione vorrà stabilire in materia di controllo;

Art. 8

che, *a norma dell'Art. 278 del Decreto (Poteri di ordinanza),* la Provincia, quale Autorità Competente, in caso di accertata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto, *ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'Art. 279 (Sanzioni) del già citato Decreto* e delle eventuali misure cautelari disposte dall'Autorità Giudiziaria, secondo la gravità dell'infrazione procederà:

- *alla diffida con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;*
- *alla diffida ed alla contestuale temporanea sospensione dell'autorizzazione con riferimento agli impianti ed attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;*
- *alla revoca dell'autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.*

PRECISA

Art. 9

9.1. **che,** per i metodi di campionamento ed analisi delle emissioni finalizzati alla valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione, si rimanda ai metodi delle pertinenti norme tecniche CEN, ove queste ultime non siano disponibili, alle pertinenti norme tecniche ISO, oppure, ove queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali o internazionali nonché le condizioni di cui all'art 271 c. 17 del Decreto.

9.2. Restano salvi gli eventuali provvedimenti d'integrazione di cui all'Allegato 6 alla Parte Quinta del Decreto che lo Stato potrà emanare in ordine a tale problematica;

Art. 10

che, qualora l'impianto fosse sottoposto ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), di cui alla Parte seconda, Titolo III-bis (artt. 29-bis e seguenti) del Decreto, il relativo atto autorizzativo predisposto dall'Autorità Competente, sostituisce il presente dispositivo anche con valori limite più restrittivi e prescrizioni più severe;

Art. 11

che, per quant'altro non specificato o riportato nel presente atto si fa continuo riferimento alle vigenti norme di cui al Decreto - Parte Quinta - fatti salvi ulteriori modificazioni e/o integrazioni dello stesso, nonché ad ogni altra normativa in materia di tutela ambientale;

Art. 12

che restano salve, comunque, tutte le altre autorizzazioni e/o prescrizioni per il caso di specie di competenza di altri Enti/Organismi nonché altre disposizioni legislative e/o regolamentari comunque applicabili in riferimento al caso in parola;

Art. 13

che è obbligo di ciascun Ente competente nel procedimento di che trattasi valutare l'adempimento alle eventuali prescrizioni imposte nei relativi pareri di merito, inviando opportuna comunicazione, nel caso

ricorrano le condizioni di cui agli Artt. 278 e 279 del Decreto, a questa Provincia, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data del dovuto adempimento;

DISPOSIZIONI FINALI

Art.14

Il presente atto viene redatto in doppio originale, di cui uno in bollo.

L'originale in bollo viene notificato al Gestore della Ditta ***COMES.IT SRL (divisione metallo)***;

Copia autentica del presente atto viene trasmesso a:

- ARTA – Distretto Sub Provinciale di Vasto - San Salvo;
- Comune di VASTO (CH);
- ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI (Dipartimento di Prevenzione) Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica di VASTO;
- REGIONE ABRUZZO - Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia – Servizio Politica Energetica – Qualità dell'Aria - SINA;
- Polizia Provinciale (SEDE);

e, p.c. a:

- Sportello Unico per le Attività Produttive Trigno-Sinello.

Art.15

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notifica.

L'ESTENSORE
Ing. P. De Fabritiis

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. P. De Fabritiis

IL DIRIGENTE
Ing. G. Moca

TECNICO-AMBIENTE

ALLEGATO N.1
AUTORIZZAZIONE
N. CH\2013\025 DEL 26/09/2013
PAGINE N. 4

PROVINCIA DI CHIETI

07 FEB. 2013

ARRIVO

artaabruzzo
agenzia regionale per la tutela dell'ambiente
Distretto Sub Provinciale di San Salvo Vasto

Prot. n. 175 del - 5 FEB. 2013

ANTICIPATA VIA FAX

8620

7 - FEB. 2013

Alla **PROVINCIA DI CHIETI**
Settore 7
Tutela Ambientale e delle Acque, Energia e Sviluppo Sostenibile, Tutela della Fauna.
Servizio Tecnico Ambiente
Piazza Mons. Venturi, 4
66100 Chieti

OGGETTO: **Conferenza di Servizi del 06/02/2013.**
Pratica 21014

Responsabile Tecnico

Domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 comma 2 del Dlgs. 152/06 e ss.mm.ii. – Stabilimento: produzione elementi metallici per particolari d'arredo.
Punti di emissione: E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11, E12 ed E13.
Punti di emissione non sottoposti ad autorizzazione: E1, E2 ed E3.
Ditta COMES.IT s.r.l. (divisione metallo) – **Vasto** (CH).
Rilascio parere.

In riferimento a quanto in oggetto ed a riscontro della Vs nota n. 82 del 02/01/2013, pratica n. 21014, richiamato il verbale della Conferenza di Servizi del 16/04/2012, con cui si prescriveva alla ditta l'inoltro di ulteriore documentazione integrativa, e preso atto della documentazione trasmessa (Relazione Tecnica del 07/09/2012, elaborati tecnici allegati, Q.R.E. datato 07/09/2012), con nota aziendale del 07/09/2012, che in parte sostituisce ed integra quella precedente, e della documentazione agli atti (Relazione Tecnica del 23/11/2011 e relativi elaborati tecnici allegati), si esprime per quanto di competenza parere favorevole.

E' opportuno premettere, innanzitutto:
- che questo Distretto è coinvolto, nell'ambito del procedimento in parola, relativamente ai soli aspetti inerenti alla parte V del Dlgs. 152/06 e ss.mm.ii., così come debitamente risulta dalla Vs Convocazione del 02/01/2013 n. 82.

Distretto Sub-Provinciale di San Salvo-Vasto - Via Monte Grappa,1 - 66050 San Salvo (Ch)
Tel.: 0873/549387 Fax: 0873/545211 E-mail: dist.sansalvo@artaabruzzo.it
Cod. Fisc. 91059790682 - P. I.V.A. 01599980685

Certificato N° 205977

Inoltre, per quanto concerne l'accessibilità e l'agibilità in sicurezza al punto di prelievo del camino denominato E4/E5 (da realizzare), analoghe proposte di cui sopra, si formulano, nel caso in cui tale camino sia sprovvisto di piattaforma fissa di lavoro.

- Per quanto concerne le metodiche di campionamento ed analisi da utilizzare per la determinazione dei vari analiti, dato che la richiesta in questione riguarda il rilascio, il rinnovo ed il riesame delle autorizzazioni di cui all'articolo 269, si propone, conformemente a quanto stabilito dal legislatore, fino all'adozione di un decreto che provvede ad integrare l'allegato VI alla parte V del Dlgs. 152 e ss.mm.ii., l'utilizzo di metodi "... *sulla base delle pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme...*", comma 17 art. 271 del Dlgs. 152 e ss.mm.ii..

- Per quanto concerne i dati delle portate volumetriche, si propone, che il Gestore dichiari e quindi riporti nel Q.R.E., i dati di targa (le portate nominali) dei singoli impianti di aspirazione asserviti a ciascun camino.

Quanto sopra, considerato anche quanto disposto sia dalla lettera b) del comma 4 dell'art. 269 del Dlgs. 152/06 e ss.mm.ii.: "*L'autorizzazione stabilisce...le portate di progetto tali da consentire che le emissioni siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio;*" sia dalla modulistica della D.G.R. 517/07: "*per ogni punto di emissione dovrà essere indicato...le caratteristiche delle emissioni nelle più gravose condizioni di esercizio*".

Si prende atto, a riguardo, che a pag. 7/63 della Relazione Tecnica del 07/09/2012 il Gestore ha riportato "*... i dati di targa degli impianti di aspirazione connessi...*" ad alcuni punti di emissione. E che detti valori coincidono con i valori di portata indicati nel Q.R.E. datato 07/09/2012. Mentre, per altri punti dichiara che il dato non è reperibile.

Si precisa, pertanto, che i valori cui far riferimento per i punti di cui in oggetto sono quelli riportati nel Q.R.E. datato 07/09/2012, fatto salvo i risultati dei riscontri analitici (marcia controllata).

- Per quanto concerne l'altezza dei punti di emissione, inoltre, si prende atto di quanto dichiarato dal Gestore a pag. 5/63 della Relazione Tecnica datata 07/09/2012: "*...sulla base di una valutazione effettuata con utilizzo di un modello di diffusione atmosferica DIMULA, non vi sarebbe alcun miglioramento ai fini della dispersione delle polveri qualora i camini E4, E5, E6, E7, E12 ed E13 avessero un'altezza tale da superare di almeno un metro il colmo del tetto o di qualsiasi struttura distante da essi meno di dieci metri. I risultati...evidenziano che l'adeguata dispersione delle emissioni è assicurata in ogni caso... l'eventuale modifica delle quote dei camini non produrrebbe...alcun beneficio a livello ambientale mentre comporterebbe una serie di implicazioni tecniche ed economiche di grande rilievo per l'azienda*", considerato quanto disposto dal comma 2 e dal comma 4 dell'art. 269 del Dlgs. 152/06 e ss.mm.ii.: "*il gestore...presenta all'autorità competente una domanda di autorizzazione, accompagnata dal progetto dello*

- che il presente parere tecnico di competenza è espresso fatto salvo quanto disposto al comma 5 dell'art. 271 Dlgs.152/06 e ss.mmm.ii. dato che questo Distretto non dispone dei dati relativi alla qualità dell'aria e di stime di inquinanti provenienti da altri impianti ed attività presenti nella zona.

- che si rimanda agli organi competenti qualsiasi valutazione di sorta in merito alla Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA).

Quindi, in merito ai soli aspetti emissivi, si riporta di seguito l'elenco delle proposte per le eventuali prescrizioni che il Servizio Provinciale in indirizzo voglia adottare.

- Per quanto concerne il periodo di marcia controllata ed il relativo numero di campionamenti da realizzare, si propone, per ciascun punto emissivo, per tale periodo, una durata non inferiore a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a due.

Si evidenzia che si propongono i controlli in marcia controllata di tutti i punti di emissione in quanto il Gestore ha modificato, rispetto alle autorizzazioni in essere, sia le portate volumetriche che i valori delle concentrazioni delle sostanze inquinanti di ciascun punto, oltre ad aggiungere altri parametri inquinanti per alcuni punti.

Inoltre, il Gestore ha dichiarato che non sono noti i dati di targa (le portate nominali) dei singoli impianti di aspirazione asserviti ai camini E4, E5, E8 ed E10, pag. 7/63 della Relazione Tecnica datata 07/09/2012.

- Per quanto concerne la periodicità dei controlli di competenza del Gestore, si propone:

a) una frequenza annuale per i punti di emissione: E4, E5, E12 ed E13.

b) una frequenza semestrale per i punti di emissione: E6, E7, E8, E10, E11 ed E4/E5 (da realizzare).

In merito al punto di emissione E4/E5 si prende atto di quanto riportato a pag. 9/63 della Relazione Tecnica del 07/09/2012 *"...entro tre anni dall'acquisizione dell'autorizzazione verrà realizzato il convogliamento dei punti di emissione E4 ed E5 in un unico punto di emissione ..."*.

- Per quanto concerne l'accessibilità e l'agibilità in sicurezza ai punti di prelievo dei camini E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11, E12 ed E13, si propone, considerato che sono privi di piattaforma di lavoro fissa, che la piattaforma mobile, presa a noleggio dal Gestore, ed utilizzata per consentire il campionamento, sia sempre resa disponibile in loco o almeno con tempistiche che siano compatibili con l'attività di controllo, entro 1h. Naturalmente tale struttura deve essere conforme alle vigenti normative in materia di sicurezza e idonea alle attività di campionamento.

In merito, si prende atto di quanto riportato a pag. 27/63, 33/63, 38/63, 43/63, 48/63, 53/63 e 57/63 della Relazione Tecnica del 07/09/2012: *"piattaforma aerea a disposizione entro 1 ora in caso di ispezione da parte dell'Organo di vigilanza"*.

stabilimento in cui sono descritti... la quota dei punti di emissione individuata in modo da garantire l'adeguata dispersione degli inquinanti...", "L'autorizzazione stabilisce... la quota dei punti di emissione individuata tenuto conto delle relative condizioni tecnico-economiche...".

- Per quanto concerne, infine, le sezioni di campionamento dei punti di emissione E6, E7, E8, E10, E11, E12 ed E13, visto che in base a quanto riportato nella Relazione Tecnica datata 07/09/2012 esse risultano essere non conformi alle disposizioni contenute nella norma UNI 10169:2001, disposizioni richiamate anche nella norma UNI EN 13284-1:2003, è necessario che nell'ambito degli autocontrolli il Gestore verifichi il grado di isocinetismo, qualora non sia possibile adeguare le sezioni ai requisiti delle norme sopra citate.

Si propone, quindi, nel caso in cui durante le operazioni di campionamento il grado di isocinetismo medio effettivo non rispetti quanto stabilito dalla norma UNI EN 13284-1:2003 che il Gestore applichi quanto disposto dalla norma stessa fornendo (nei rapporti di prova) tutte le informazioni ivi previste, compreso il grado di incertezza associato ad ogni singola misura.

SUBPROVINCIALE SAN SALVO - VASTO - DISTRETTO - A.R.T.A. ABRUZZO

IL DIRIGENTE
Dott. Chim. Roberto COCCO

MDG

PROVINCIA DI CHIETI

SETTORE 7

Tutela Ambientale e delle Acque, Energia e Sviluppo Sostenibile, Tutela della Fauna

Piazza Monsignor Venturi, 4 - CHIETI - C.F. 80000130692 - P. IVA 00312650690

Provincia di Chieti – C.F. 80000130692 - P. IVA 00312650690
Settore 7
Servizio Tecnico Ambiente
Dirigente: Ing. Giancarlo MOCA
***Tel.:** +39 0871 4084218 – **Fax:** +39 0871 4084307*
***E- mail:** g.moca@provincia.chieti.it*
Responsabile del Servizio: Ing. Pasquale De Fabritiis
***Tel.:** +39 0871 4084207 – **Fax:** +39 0871 4084307*
***E- mail:** p.defabritiis@provincia.chieti.it*
Istruttore direttivo: Dott.ssa Stefania Rossi
***Tel.:** +39 0871 4084398 – **Fax:** +39 0871 4084307*
***E- mail:** s.rossi@provincia.chieti.it*
Sede: Piazza Monsignor Venturi, 4 – 66100 CHIETI
PEC: ambiente@pec.provincia.chieti.it
E- mail: sviluppo.ambiente@provincia.chieti.it
***Sito Internet:**http://www.provincia.chieti.it*

OGGETTO: *D.Lgs 152/2006 -Parte Quinta - DGR 517/07 Domanda autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell' art. 269 del D.Lgs n° 152/06*

DITTA: COMES.IT SRL
Rif. Sede legale: **Via Osca snc - VASTO**
Sede operativa: **Via Osca n. 67 - VASTO (CH)**
Stabilimento Divisione Metallo: produzione elementi metallici per particolari d'arredo

DIVISIONE METALLO

Punti di emissione

E4 (vasca sgrassaggio entrata)
E5 (vasca sgrassaggio uscita)
E4-E5 (vasca sgrassaggio) **
E6 - E7 (cabine di verniciatura a polvere)
E8 - E10 (robot)
E11 (cabina di verniciatura a polvere)
E12 (pezzi in entrata al forno di cottura)
E13 (pezzi in uscita al forno di cottura)

non sottoposti ad autorizzazione:
E1 - E2 - E3 (centrali termiche)

punto di emissione eliminato:
E9 (saldatura)

Nota:
** (convogliamento E4 ed E5 ad un unico camino)

TECNICO-AMBIENTE

VERBALE

CONFERENZA DI SERVIZI

PREMESSO

- che, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni alla Ditta in oggetto, per lo stabilimento inerente la Divisione metallo con atto in data 17.01.2012, prot. n. 235-Int ., è stata indetta la Conferenza di Servizi, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente,
- che, con nota in data 15.02.2012, prot. n. 7689 del Responsabile del procedimento, è stata convocata la riunione della suddetta Conferenza di Servizi per il giorno 04.04.2012, rinviata al 16/04/2012;
- che a seguito della trasmissione da parte della Ditta delle integrazioni documentali si è tenuta la 2^ riunione della Conferenza di servizi il giorno 06/02/2013 conclusasi con la richiesta di ulteriori integrazioni e chiarimenti;
- che a seguito dei chiarimenti e delle controdeduzioni formulate dalla Ditta con nota assunta al ns. prot. n.9503 del 07/03/2013 è stata riconvocata la 3^ riunione della conferenza di servizi per i giorno 05/04/2013 alla quale sono stati invitati a partecipare:
  - il responsabile del Distretto provinciale A.R.T.A. di San Salvo-Vasto o suo delegato;
  - il responsabile del Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica del Dipartimento di prevenzione dell'A.S.L. 02 Lanciano Vasto Chieti, di Vasto o suo delegato;
  - il rappresentante del Comune di Vasto;
- che alla conferenza è invitato a partecipare anche il richiedente l'autorizzazione o suoi delegati al fine di acquisire informazioni e chiarimenti;
- che copia integrale dell'istanza di autorizzazione e delle integrazioni documentali deve essere trasmessa, a cura del proponente, ai soggetti invitati;
- che l'istanza di autorizzazione e le successive integrazioni in questione sono depositate agli atti della Conferenza.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI DÀ ATTO DI QUANTO SEGUE

L'anno **2013(duemilatredici)** il giorno **05 (cinque)** del mese di **aprile** in Piazza Monsignor Venturi, 4, Chieti, presso la sede della Provincia di Chieti – Assessorato all'Ambiente, si è tenuta la terza riunione dei partecipanti alla Conferenza di Servizi, sotto la Presidenza del Responsabile del procedimento Ing. Pasquale De Fabritiis. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dalla Dott.ssa Stefania Rossi.
Alle ore 9,30 il Presidente della Conferenza ha aperto la riunione ringraziando tutti gli intervenuti.

Sono presenti, come da schede di registrazione allegate:
- per il Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica di Vasto - Dipartimento di prevenzione dell'A.S.L. 02 LANCIANO - VASTO – CHIETI, la Dott.ssa Grazia Stivaletta;

che, ai sensi del comma 3 dell'art. 7 del "*regolamento provinciale per la disciplina delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per nuovi impianti, modifiche sostanziali o trasferimenti di impianti esistenti o rinnovi, di cui agli articoli 269, 275 e 281 del Decreto Legislativo n. 152 del 3/4/2006 e successive integrazioni e modifiche*", approvato con delibera di GP n. 209 del 22.05.2008, si dichiarano indifferenti alla procedura di che trattasi.

Risultano assenti, benché regolarmente convocati:
- il Distretto Sub-provinciale A.R.T.A. di Vasto-San Salvo che ha trasmesso il proprio parere;
- il Comune di Vasto che ha trasmesso la nota prot. n.13287 del 03/04/2013.

TECNICO AMBIENTE

Tutti i presenti, con la sottoscrizione del presente verbale, assicurano la volontà dell'Amministrazione di appartenenza, su tutte le decisioni di relativa competenza della stessa.

Per il proponente l'istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera sono presenti:
Il Sig. Remo Salvatorelli, Amministratore della Ditta;
l'Ing. Tommaso D'Addazio Consulente della Ditta.

Il Presidente, quindi, richiama l'attenzione:

- sull'iter del procedimento ricordando che la Conferenza di Servizi rappresenta un modulo procedurale ed uno strumento organizzatorio messo a disposizione dall'ordinamento per pervenire all'assenso quando in un determinato procedimento amministrativo siano coinvolti più interessi pubblici.
- sulle previsioni di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 14-*ter* della legge 241/1990 e sul *regolamento provinciale* sopra richiamato, approvato con delibera di GP n. 209/2008.

Il Presidente, inoltre rammenta

- che, a norma dell'art. 269 c.3 del D.Lgs 152/2006, la *"Conferenza"* è titolata a procedere anche, in via istruttoria, ad un contestuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi e, in particolare, **nei procedimenti svolti dal Comune, ai sensi del DPR n. 380/2001 (T.U. in materia edilizia), per tutti gli aspetti inerenti le competenze proprie e conferite dalla vigente normativa statale e/o regionale in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica ed altro, nonché ai sensi della L.R. n.46/2012 in materia di Vinca per le competenze di recente attribuzione, ed ai sensi del R.D. n.1265/1934 (T.U. sulle leggi sanitarie)**;
- che il dissenso di uno o più partecipanti delle Amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, regolarmente convocate, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella *"Conferenza di Servizi,* deve essere congruamente motivato e non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della Conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso (Art. 14 quater l. 7/8/1990 n. 241);
- che, qualora siano presenti impianti non sottoposti ad autorizzazione, la Ditta è tenuta a dichiararne i relativi punti di emissione sul QRE, specificandone la tipologia di sostanze inquinanti emesse, nonché ad individuarne le loro posizione sulla planimetria dell'intero stabilimento.

Il Presidente riassume il contenuto dell'istanza di autorizzazione formulata dalla Ditta in oggetto, dà lettura della nota (acquisita al ns. prot. n.9503 del 07.03.2013) di chiarimenti e controdeduzioni trasmessa dalla ditta in risposta alle richieste formulate dalla ASL nella precedente conferenza, dei pareri formulati dall'ARTA, dal Comune di Vasto e dal Servizio IESP della ASL come da note di seguito riportate che si allegano al presente verbale:

- nota prot. n.529 del 04/04/2013 dell'ARTA Distretto sub-provinciale di Vasto-San Salvo con cui viene riconfermato il precedente **parere favorevole con prescrizioni** espresso con la nota prot.175 del 05/02/2013;
- nota prot. n.26/2013AMB del 23.03.2013 del Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione della ASL 02 contenente **parere favorevole con prescrizioni;**
- nota prot. n.13287 del 03.04.2013 a firma del Dirigente del Settore 5° del Comune di Vasto nella quale, in sintesi, si dichiara che:
  "Per quanto attiene l'aspetto urbanistico, lo stabilimento ricade in zona industriale e non ha subito trasformazioni rispetto a quanto autorizzato.
  In merito alle emissioni in atmosfera, poiché sembra che vi sia un incremento delle emissioni, il parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione in oggetto può essere espresso soltanto a condizione che venga esclusa la possibilità che

TECNICO-AMBIENTE

l'incremento delle emissioni, non impatti sull'habitat del vicino sito SIC 108 Punta aderci. Pertanto si invita la provincia a richiedere lo studio di incidenza ambientale (DPR n.357/1997 e s.m.i.).

In risposta alle richieste formulate dal Comune di Vasto il Rappresentante della Ditta ed il Consulente tecnico della ditta espongono e controdeducono quanto segue.

Ai sensi dell'art.14-ter comma 2-bis, nonché sulla base dell'art.10 lett. b) della legge n.241/1990 (diritti del partecipante al procedimento) formulano le argomentazioni che seguono.
Il Comune, come da propria ammissione, ha ricevuto la ns. istanza di rinnovo dell'autorizzazione già dal 01/12/2011, oltre 14 mesi fa.
Nella prima conferenza di servizi tenutasi in data 16.04.2012 il Comune è risultato assente né tantomeno ha prodotto atti di diniego o richieste di integrazioni suppletive in ordine al procedimento in corso.
Nella seconda conferenza di servizi tenutasi in data 06/02/2013 il Comune non ha espresso ancora una volta né dissenso né richieste di integrazioni inerenti le proprie competenze.

Solo in data 02.04.2013 (3 giorni prima della riunione della terza conferenza di servizi), l'endoprocedimento comunale ha deciso che, pur avendo rilevato che sotto l'aspetto urbanistico, lo stabilimento ricade in zona industriale e non ha subito trasformazioni rispetto a quanto autorizzato e pur avendo eliminato il camino E9, i camini E8 ed E10 dimostrano alcuni inquinanti nonché incrementi di alcuni parametri: portate, flussi di massa e concentrazioni.

Orbene ritenuto che a norma dell'art.1 c.1 della legge n.241/1990 la p.a. non può aggravare il procedimento, evidenziato altresì che ai sensi dell'art.14-ter c.8 della stessa legge (in sede di Conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza ed ai progettisti, chiarimenti o ulteriore documentazione) di seguito si andrà a chiarire e definire quanto segue.

L'inserimento dei parametri ferro e cromo nei punti di emissione E8 ed E10, riferibili ad operazioni di saldatura, è stato effettuato in risposta al primo parere ARTA del 13.04.2012 prot. n.635 che evidenziava la necessità di inserire tali parametri in considerazione delle materie prime utilizzate.
Le sostanze inquinanti sono state inserite nel nuovo QRE (ferro, cromo) perché richiesto dall'ARTA ed anche per adeguarlo alla vigente normativa infatti ad es. nei QRE delle precedenti autorizzazioni il ferro non era contemplato dalla normativa previgente.
In ordine al cromo III, escludendo categoricamente la presenza del cromo VI, si sottolinea che tale sostanza è riportata nell'All. I parte II paragrafo 2 Tab. B classe III della parte V del d. lgs. n.152/2006.
Nella stessa classe ricadono le sostanze rame e manganese attualmente presenti nel QRE già autorizzato.
Nel punto a) del par. 2 succitato è previsto che "ai fini del calcolo di flusso di massa e di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze della stessa classe, le quantità delle stesse devono essere sommate".
Ne consegue che sommando i flussi di massa attualmente autorizzati relativi a rame e manganese per i punti di emissione E8, E9 ed E10 il risultato che si ottiene è pari ad 81,6 g/ora.
Nel nuovo QRE di cui si chiede l'autorizzazione, pur avendo introdotto il cromo III, la sommatoria dei flussi di massa delle sostanze appartenenti alla medesima classe risulta pari a 46,2 g/ora quindi inferiore a quello attualmente autorizzato.
Tale riduzione è stata possibile anche grazie all'eliminazione del punto di emissione E9.

Altresì aggiungasi che nel processo di saldatura, proprio per la natura stessa delle materie prime utilizzate in questo processo, tali sostanze erano già intrinsecamente

FEDERICO AMBROSIO

presenti e quindi emesse, anche se non esplicitamente riportate nel QRE per i motivi sopra riportati
Le portate di targa sono state indicate nel nuovo QRE su richiesta dell'ARTA come da nota del 13.04.2012 prot. n.635.
Le potenze degli impianti di aspirazione connessi ai punti di emissione E8 ed E10 non hanno subito alcun incremento nel tempo in quanto non sono intervenute modifiche impiantistiche, ragione per cui tali portate sono state sempre presenti nel corso dell'esistenza dell'attività lavorativa dell'opificio, anche se nei precedenti QRE non venivano riportati i dati numerici di targa.

Pertanto alla luce delle controdeduzioni e delle considerazioni sopra riportate, l'incremento delle emissioni supposto dal Comune nella nota sopra citata non risulta comprovato dai dati come sopra riportati.

Ne consegue che, non sussistendo un incremento delle emissioni, come già accaduto per la divisione legno della Ditta Comes.it., non si ritiene assolutamente necessario lo studio di valutazione di incidenza ambientale di cui al DPR n.357/1997 richiesto dal Comune.
In ogni caso la Ditta resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento che il Comune vorrà richiedere.

Al termine dell'intervento della Ditta, la Dott.ssa Stivaletta, rappresentate del Servizio IESP della ASL 02 chiede se la nota di chiarimenti e controdeduzioni prodotta dalla Ditta ed acquisita al prot. n.9503 del 07.03.2013, non essendo sottoscritta anche dal consulente tecnico può essere accettata dalla conferenza in considerazione dei contenuti tecnici nella stessa riportati.

Il Presidente richiede al Consulente della Ditta se i predetti contenuti tecnici possano essere ritenuti validati dallo stesso.

Il Consulente della Ditta riferisce che la nota è stata redatta dagli stessi tecnici che hanno elaborato l'intera documentazione tecnica allegata all'istanza.

La Dott.ssa Stivaletta preso atto di quanto dichiarato, conferma quanto riportato nella propria nota che si allega al presente verbale.

Il Presidente evidenzia che la richiesta di integrazioni istruttorie formulata dal Comune appare intempestiva posto che nelle precedenti riunioni della conferenza il Comune dapprima è risultato assente e successivamente non ha sollevato alcuna eccezione in merito alla necessità dello studio di incidenza, limitandosi a rinviare l'espressione del proprio parere a seguito della trasmissione da parte della Ditta degli atti integrativi richiesti in tale sede dal rappresentante della ASL che non riguardavano questioni attinenti alle problematiche di valutazione di incidenza

Quindi il Comune dopo aver mantenuto un comportamento inerte, a distanza di un anno dall'acquisizione dell'istanza ha effettuato l'istruttoria della pratica ed ha deciso di richiedere lo studio di incidenza nel corso della 3^ Conferenza di servizi che dovrebbe assumere carattere decisorio senza tener conto dei termini massimi di durata dei lavori della Conferenza di servizi prescritti dalla legge n.241/1990, dell'obbligo di richiedere le integrazioni in un'unica soluzione e dei tempi di durata del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni previsti dall'art.269 del d. lgs. n.152/2006.

Il Presidente sottolinea inoltre che, poiché la competenza in merito alla valutazione di incidenza di cui all'art.5 del DPR n.357/1997 e s.m.i. spetta in modo pieno ed esclusivo ai Comuni, ai sensi del combinato disposto dell'art.46-bis comma 2 della L.R. n.11/1999 e s.m.i. e dell'art.1 c.1 lett. b) della L.R. n.2/2003 come modificata dalla L.R. n.46/2012, il Comune di Vasto ben avrebbe potuto richiedere **direttamente** alla Ditta lo studio di incidenza, nella fase istruttoria della pratica da attivarsi immediatamente al momento della presentazione della

stessa (2011) o nel corso delle prime conferenze di servizi e non nella fase conclusiva e decisoria della conferenza.

In Presidente considerato che:

- la ditta ha fornito le proprie controdeduzioni al Comune in ordine alle presunte variazioni dello scenario emissivo;
- in un caso analogo di autorizzazione alle emissioni in favore di una Ditta ubicata nella stessa zona industriale, si è aperto un contenzioso proprio in relazione alla valutazione di incidenza, all'esito provvisorio del quale il giudice amministrativo ha imposto alla Provincia di concludere i lavori della Conferenza di servizi con l'assunzione della determinazione finale decisoria;
- l'art. 14-ter comma 6-bis della legge n.241/1990 e s.m.i stabilisce che l'amministrazione procedente, all'esito dei lavori della Conferenza, **valutate le specifiche risultanze della stessa e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse** in detta sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alla predetta Conferenza;
- sono stati espressi dai componenti obbligatori della Conferenza, ciascuno per le rispettive competenze, i pareri come di seguito riportati:
  - nota prot. n.529 del 04/04/2013 dell'ARTA Distretto sub-provinciale di Vasto-San Salvo con cui viene riconfermato il precedente **parere favorevole con prescrizioni** espresso con la nota prot.175 del 05/02/2013;
  - nota prot. n.26/2013AMB del 23.03.2013 del Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione della ASL 02 contenente **parere favorevole con prescrizioni**;
  - nota prot. n.13287 del 03.04.2013 a firma del Dirigente del Settore 5° del Comune di Vasto;

Il Presidente, per tutto quanto precede, dà atto che, tenuto conto dei pareri ed atti di assenso sopra riportati e della prevalenza delle posizioni favorevoli assume la determinazione conclusiva favorevole della Conferenza di Servizi che sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nullaosta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle Amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta Conferenza, ma risultate assenti.

Il presente verbale verrà trasmesso, tramite PEC, ai componenti della Conferenza che risultano assenti, sebbene regolarmente convocati, i cui pareri di competenza non risultano ancora espressi o non hanno carattere definitivo.

Essi **possono notificare alla Provincia, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione, il proprio motivato dissenso.**

Si evidenzia che, ai sensi dell'art.14-ter c.7 della legge n.241/90, all'esito dei lavori della suddetta Conferenza, **si considererà acquisito l'assenso del Comune, con riferimento al DPR n.380/2001, per tutti gli aspetti inerenti le competenze proprie e conferite dalla vigente normativa statale e regionale, in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica ed altro, ai sensi della L.R. n.46/2012 in materia di Vinca ed ai sensi del R.D. n.1265/1934 (T.U. sulle leggi sanitarie),** qualora il relativo parere di merito non venga espresso definitivamente nel termine suddetto.

Il Presidente alle ore 13.30 dichiara chiusa la Conferenza dei Servizi indicando che copia del presente documento venga consegnato ai Soggetti presenti.

Si procederà alla pubblicità delle determinazioni assunte in Conferenza di Servizi mediante la pubblicazione di avviso della conclusione della stessa all'Albo Pretorio dell'Ente e nella

TECNICO AMBIENTE

sezione dedicata del sito internet dell'Ente.

Chieti, li 05 aprile 2013

Il Rappresentante del Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione della ASL 02

.....

Il Rappresentante della ditta

.....

Il Consulente tecnico

.....

Il Presidente della Conferenza di Servizi

.....

Il segretario

.....

TECNICO AMBIENTALE

0873545211

artaabruzzo
agenzia regionale per la tutela dell'ambiente
Distretto Sub Provinciale di San Salvo Vasto

Prot. n. 529 del - 4 APR. 2013

Alla **PROVINCIA DI CHIETI**
Settore 7
Tutela Ambientale e delle Acque, Energia e Sviluppo Sostenibile, Tutela della Fauna.
Servizio Tecnico Ambiente
Piazza Mons. Venturi, 4
66100 Chieti

OGGETTO: **Conferenza di Servizi del 05/04/2013.**
Pratica 21014

Domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 comma 2 del Dlgs. 152/06 e ss.mm.ii. –
Stabilimento: produzione elementi metallici per particolari d'arredo.
Punti di emissione: E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11, E12 ed E13.
Punti di emissione non sottoposti ad autorizzazione: E1, E2 ed E3.
Ditta COMES.IT s.r.l. (divisione metallo) – **Vasto** (CH).
Rilascio nulla osta.

In riferimento a quanto in oggetto ed a riscontro della Vs nota n. 12550 del 28/03/2013, pratica n. 21014, richiamato il verbale della Conferenza dei Servizi del 06/02/2013, con cui si prescriveva alla ditta l'inoltro di ulteriore documentazione atta ad integrare e chiarire alcuni aspetti, e preso atto della documentazione trasmessa (nota aziendale del 04/03/2013), che in parte sostituisce ed integra quella precedente, si comunica che si conferma quanto espresso con nota 175 del 05/02/2013 (parere favorevole con proposte di prescrizioni).

Pertanto, nulla osta, per quanto di competenza, al rilascio dell'autorizzazione di cui in oggetto.

DISTRETTO SUBPROVINCIALE SAN SALVO - VASTO A.R.T.A. ABRUZZO

IL DIRIGENTE
Dott. Chim. Roberto COCCO

MDG

Distretto Sub-Provinciale di San Salvo-Vasto - Via Monte Grappa,1 - 66050 San Salvo (Ch)
Tel.: 0873/649367 Fax: 0873/545211 E-mail: dist.sansalvo@artaabruzzo.it
Cod. Fisc. 81059780682 - P. I.V.A. 01599980685

Certificato N° 205977

REGIONE ABRUZZO
ASL 2 Lanciano-Vasto-Chieti
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica
Via Michetti – 66054 VASTO (CH) *Tel 0873 308740 Fax 0873 308748*

Prot. N° 26/2013/AMB

Vasto, 23/03/2013

Alla Provincia di Chieti – Settore 7
Ing. Pasquale De Fabritiis
Piazza M. Venturi, 4
66100 Chieti

p.c. Alla Responsabile f.f. S.I.E.S.P.
A.S.L. Lanciano-Vasto-Chieti
Dott.ssa Pierina Lella
Dipartimento di Prevenzione
Via Marco Polo, 55/A
66054 Vasto (CH)

OGGETTO: D.Lgs 152/2006 – Parte Quinta
Richiesta autorizzazione alle emissioni in atmosfera della
Ditta: COMES.IT S.r.l. (divisione metallo).
Sede operativa: Via Osca 67 Vasto (CH).
Stabilimento: "produzione elementi metallici per particolari d'arredo".
Punti di emissione: E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11, E12, E13.
Parere del Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica.

A seguito della nota prot. n° 84/AMB la scrivente ha ricevuto in data 11/03/2013 la seguente documentazione:

- relazione di chiarimento datata 04 Marzo 2013 a firma del gestore della COMES.IT S.r.l.

Tenuto conto di quanto dichiarato nella suddetta relazione;

Valutato il parere favorevole dell'ARTA;

Sottolineato che la sottoscritta non ha competenze sulla VINCA ed in merito non si esprime;

il parere di competenza è da considerarsi favorevole a condizione che venga valutata ammissibile la Relazione di chiarimento datata 04 Marzo 2013 che porta la firma del solo Gestore e non di un Tecnico specializzato sulla materia e fatto salvo quanto disposto dall'art 271 comma 5 del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii. in quanto questo Servizio non dispone né di dati riguardanti la qualità dell'aria della zona interessata né di stime sulle emissioni delle attività presenti nella zona in cui ricade lo stabilimento in parola.
Considerato che quanto appena espresso è ribadito anche dall'ARTA, la scrivente chiede a questa Spettabile Provincia, di chiarirle qual è l'Organo Tecnico che dovrebbe essere preposto alla valutazione della qualità dell'aria nelle zone industriali del territorio di Vostra competenza.
Si ricorda e sottolinea che in merito alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera il Servizio I.E.S.P. esprime sempre parere solo ed esclusivamente per quelle che sono le valutazioni

richieste allo stesso Servizio dal Regio Decreto 27 Luglio 1934 n° 1265 e che comunque costituiscono un parere non vincolante per l'Autorità Sanitaria competente del luogo.
In quanto alla presenza di Punti di Emissione con direzioni non verticali e non superati di un metro il colmo del tetto, è necessario tener presente che le deroghe a quanto prescritto nel punto 4 dell'Allegato 5 della Deliberazione del 25/05/2007 n° 517 devono essere tecnicamente motivate e verificate in sede di sopralluogo dall'ARTA.
Pertanto è l'ARTA che esprime parere tecnico sulla bontà della dispersione delle emissioni.
I punti E1, E2 ed E3 non sono oggetto di valutazione, pertanto, su di essi non si esprime parere.

Distinti saluti.

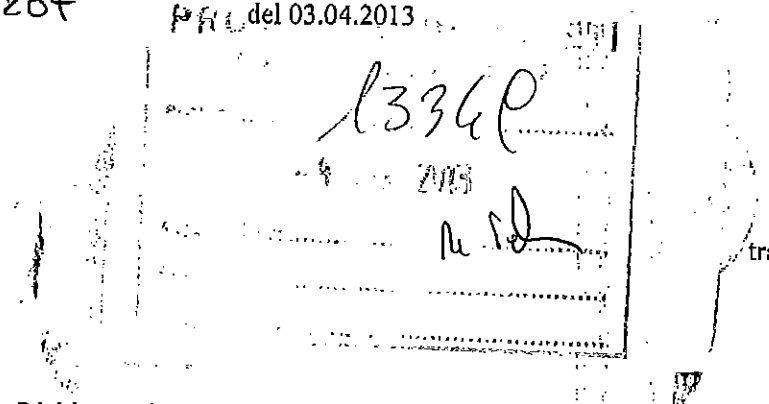
Il Dirigente Medico S.I.E.S.P.
A.S.L. Lanciano-Vasto-Chieti
(Dott.ssa Grazia Stivaletta)

MUNICIPIO DELLA CITTA' DEL VASTO
PROVINCIA DI CHIETI

P.zza Barbacani 2 Tel. 0873-3091

SETTORE 5° URBANISTICA E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Prot. 13287 del 03.04.2013



alla **Provincia di Chieti**
Settore Ambiente
P.za Monsignor Venturi
66100 CHIETI
trasmessa via fax 0871 4084307
c.a. Ing. Pasquale De Fabritiis

Oggetto: Richiesta rinnovo Autorizzazione alle emissioni in atmosfera stabilimento per attività di produzione elementi metallici per particolari di arredo – **parere**

Ditta: COMES IT Divisione Metallo – Loc. Punta Penna – via Osca.
Tecnico progettista: Ing. Edmondo Laudazi

Con riferimento alla convocazione della terza riunione della CdS pervenuta dalla Provincia di Chieti – Settore Ambiente (prot. 12589 del 28.03.2013) e successiva rettifica dell'orario prot. 12550 del 28.03.2013,

Vista la documentazione integrativa pervenuta il 7.03.2013 ns. prot. 10043;

Si comunica che in esecuzione della deliberazione di G.C. 19 del 30.01.2013 *"procedimenti in materia ambientale - atto di indirizzo"*, in data 02.04.2013 si è tenuta la Conferenza di servizi comunali "Ambiente ed Ecologia", Urbanistica e Pianificazione del territorio, per l'espressione del parere congiunto relativo alla richiesta in oggetto con il seguente esito:

lo stabilimento oggetto di rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, costruito con più provvedimenti di epoche diverse, è stato oggetto di condono edilizio ex art 39 L. 23.12.1994 n. 724, PRAT. 65200 (prot. 7044 del 28.02.1995; la **concessione edilizia in sanatoria** n. 65200 è stata rilasciata il 13.05.1998.

Il fabbricato possiede inoltre il **certificato di agibilità** prot. 3523 del 19.05.1999.

Successivamente lo stabilimento è stato oggetto di lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico integrato da 199,68 KWP, di cui alla comunicazione di **attività edilizia libera** del 23.11.2011 prot. 51116, PRAT. 593/P/2011.
Per quanto attiene l'aspetto urbanistico, lo stabilimento ricade in zona industriale, e non ha subito trasformazioni rispetto a quanto autorizzato.

In merito alle emissioni in atmosfera la conferenza ha rilevato che, rispetto ai Quadri Riassuntivi delle Emissioni (QRE) precedentemente autorizzati dalla Regione, allegati alla richiesta di rinnovo del 28.11.2011 (ns. prot. 52325 del 01.12.2011), risultano incrementati alcuni parametri relativi alle portate, flussi di massa, concentrazioni, nonché aggiunti alcuni inquinanti (camini E8 ed E10 – ferro e cromo), seppure risulta eliminato il camino E9.

Tale circostanza è confermata anche nel parere dell'ARTA prot. 175 del 5.02.2013 laddove *"si propongono i controlli in marcia controllata di tutti i punti di emissione in quanto il Gestore ha modificato, rispetto alle autorizzazioni in essere , sia le portate volumetriche che i valori delle concentrazioni delle sostanze inquinanti di ciascun punto, oltre ad aggiungere altri inquinanti per alcuni punti"*.

0873309417

Pertanto sembrerebbe che vi sia un incremento delle emissioni in atmosfera che, in quanto tale, deve essere sottoposto alla Valutazione di Incidenza Ambientale di cui al DPR 8.09.1997 n. 357 come modificato ed integrato dal DPR 12.03.2003 n. 120, sul vicino sito SIC 108 Punta Aderci.

Il parere al rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera può, pertanto, essere espresso favorevolmente soltanto a condizione che venga esclusa la possibilità che l'incremento delle emissioni, non impatti sull'habitat del vicino sito SIC 108 Punta Aderci.

Si invita pertanto la Provincia di Chieti a richiedere lo studio di incidenza ambientale (DPR 8.09.1997 n. 357 come modificato ed integrato dal DPR 12.03.2003 n. 120), **in considerazione del trattamento di nuovi inquinanti non precedentemente autorizzati, rilevati nel richiamato parere ARTA** prot. 175 del 5.02.2013, **ed a considerare se il nuovo quadro emissivo con modifiche in incremento ed in diminuzione dei parametri possa avere ricadute sul predetto sito SIC.**

Il tecnico istruttore
Arch. Gisella La Palombara

Il Dirigente
Arch. Pasquale D'Ermilio

CITTA' DEL VASTO
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

0873309417

ALLEGATO VI N. CH/2013/025/13 AUTORIZZAZIONE PAGINA

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI — DATA: 07/09/2012 lì, VASTO (CH)

IMPIANTO: COMES IT S.r.l. (divisione metallo)

Via Osca, n. 67 - 66054 VASTO (CH)

Allegato n°1

Punto di emissione, numero	Provenienza	Portata [m3/h a 0°C e 0,101 MPa]	Durata emissioni (h/giorno)	Frequenza emissioni nelle 24 h	Temp. [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione dell'inquinante in emissioni [mg/m3 A 0°C e 0,101 MPa]	Flusso di massa (g/h)	Altezza punto di emiss. dal suolo (mt)	Diametro o lati sezioni (m o mxm)	Tipo di impianto di abbattimento (*)	Tenore di ossigeno %
E1	CENTRALE TERMICA (258 kW)	Emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 (art. 272 comma 1, Parte I Allegato IV lettera lettera dd) D.Lgs. 152/06)				NO_x, SO_x, CO, CO_2 Polveri	Emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 (art. 272 comma 1, Parte I Allegato IV lettera lettera dd) D.Lgs. 152/06)					
E2	CENTRALE TERMICA (350 kW)	Emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 (art. 272 comma 1, Parte I Allegato IV lettera lettera dd) D.Lgs. 152/06)				NO_x, SO_x, CO, CO_2 Polveri	Emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 (art. 272 comma 1, Parte I Allegato IV lettera lettera dd) D.Lgs. 152/06)					
E3	CENTRALE TERMICA (450 kW)	Emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 (art. 272 comma 1, Parte I Allegato IV lettera lettera dd) D.Lgs. 152/06)				NO_x, SO_x, CO, CO_2 Polveri	Emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 (art. 272 comma 1, Parte I Allegato IV lettera lettera dd) D.Lgs. 152/06)					
E4	VASCA SGRASSAGGIO ENTRATA	5.000	8	continua	45	Polveri	10	50	8,0	0,28	—	—
E5	VASCA SGRASSAGGIO USCITA	4.000	8	continua	40	Polveri	10	40	8,2	0,28	—	—
E4/E5 (**)	VASCA SGRASSAGGIO	9.000	8	continua	43	Polveri	10	90	8,2	0,40	—	—
E6	CABINA DI VERNICIATURA A POLVERE	16.000	max 8 (**)	discontinua	30	Polveri	2,1	33,6	7,5	1,18 x 0,60	F.T.	—
E7	CABINA DI VERNICIATURA A POLVERE	16.000	max 8 (**)	discontinua	30	Polveri	2,1	33,6	7,5	1,18 x 0,60	F.T.	—

(*) C= Ciclone; A.U.= Abbattitore a umido; A.D.= Adsorbitore; Altri= specificare
F.T.= Filtro a tessuto; A.U.V.= Abbattitore a umido Venturi; P.T.= Postcombustore termico
P.E.= Precipitatore elettrostatico; A.S.= Assorbitore; P.C.= Postcombustore catalitico

(**) Punto di emissione conseguente all'adeguamento ai sensi dell'art.271 comma 8 del D. Lgs 152/06 (convogliamento E4 ed E5 ad un unico camino)

COMES IT SRL
Via Osca
66054 VASTO (CH)
Partita IVA 020[illegible]069 4

timbro e firma del gestore

timbro e firma del tecnico abilitato

ORDINE DEI CHIMICI DEL LAZIO - ROMA - MOLISE
DOTT. FRANCESCO D'ALESSANDRO CHIMICO 1336

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI — DATA: 07/09/2012 lì, VASTO (CH)

IMPIANTO: *COMES.IT S.r.l. (divisione metallo)*

Via Osca, n. 67 – 66054 VASTO (CH)

Allegato n°2

Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m³/h a 0°C e 0,101 MPa]	Durata emissioni (h/giorno)	Frequenza emissioni nelle 24 h	Temp. [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione dell'inquinante in emissioni [mg/m³ A 0°C e 0,101 MPa]	Flusso di massa (g/h)	Altezza punto di emissione dal suolo	Diametro o lati sezioni (m o mxm)	Tipo di impianto di abbattimento (*)	Tenore di ossigeno %
E8	*ROBOT n°1*	6.000	16	discontinua	35	Polveri NOx Rame Manganese Ferro Cromo	10 50 1,1 1,1 5 1,1	60 300 6,6 6,6 30 6,6	9,4	0,62	—	—
E10	*ROBOT n°2*	8.000	16	discontinua	35	Polveri NOx Rame Manganese Ferro Cromo	10 50 1,1 1,1 5 1,1	80 400 8,8 8,8 40 8,8	9,4	0,62	—	—
E11	*CABINA DI VERNICIATURA A POLVERE*	14.500	max 8 (**)	discontinua	30	Polveri	2,1	30,45	9,5	0,58	F.T.	—
E12	*PEZZI IN ENTRATA AL FORNO DI COTTURA*	1.500	8	continua	130	Polveri	5	7,5	6,5	0,40	—	—
E13	*PEZZI IN USCITA DAL FORNO DI COTTURA*	1.500	8	continua	100	Polveri	5	7,5	6,5	0,40	—	—

(*) C= Ciclone; A.U.= Abbattitore a umido; A.D.= Adsorbitore; Altri= specificare

F.T.= Filtro a tessuto; A.U.V.= Abbattitore a umido Venturi; P.T.= Postcombustore termico

P.E.= Precipitatore elettrostatico; A.S.= Assorbitore; P.C.= Postcombustore catalitico

(**): la somma delle operatività dei camini E6, E7, ed E11 non supera 8 h/d.

COMES.IT SRL
Via Osca
66054 VASTO (CH)
Partita IVA 02029120694

firma del gestore

firma del tecnico abilitato

ORDINE DEI CHIMICI DEL LAZIO - ABRUZZO - MOLISE - ROMA
DOTT. FRANCESCO D'ALESSANDRO CHIMICO 1336